

Prestazioni – Integrazione salariale lavoratori agricoli – Sospensione temporanea dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause – Art. 8 L. 8 agosto 1972, n. 457 – Causale brevi stasi stagionale – Imprese senza terreni – Inapplicabilità.

Corte di Appello di Milano – 13.01.2022 n. 1424 – Pres. Cuomo – INPS (Avv. Mogavero) – I. Soc. Coop. Sociale (Avv. Gianatti).

La causale “brevi stasi stagionali”, quale ipotesi riconducibile alle “altre cause” di cui all’art. 8 L. 8 agosto 1972, n.457 per il diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate, risulta invocabile solo da imprese “con terreni”, perché è solo l’azienda che “lavora la terra” a poter sospendere o ridurre l’attività per le brevi stasi alle quali vanno incontro, in certi periodi dell’anno, le coltivazioni.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 13.7.2021, INPS ha impugnato la sentenza n. 27/21 con la quale il Tribunale di Sondrio, compensando le spese, ha dichiarato il diritto della Cooperativa ricorrente al trattamento retributivo sostitutivo della retribuzione ex art. 8 L. n. 457/1972 a favore degli operai agricoli indicati nel ricorso ed ha condannato l’INPS a rifondere alla Cooperativa le somme anticipate, per conto dell’istituto, ai dipendenti in relazione ai corrispondenti periodi di sospensione dal lavoro, a titolo di trattamento ex art. 8 L. n. 457/1972, per un ammontare complessivo di € 52.243,84 oltre interessi dalla data di reiezione della

domanda di prestazione (18.12.2019), il tutto a mezzo di pagamento diretto alla Cooperativa (oppure, in alternativa, di conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni anticipate).

Il Tribunale, premesso:

- che la Cooperativa aveva presentato all'INPS diverse domande ai fini della concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione per i periodi di "*stasi stagionale*" relativi al quarto trimestre dell'anno 2018 ed al primo trimestre del 2019;

- che l'INPS di Sondrio aveva respinto le istanze con provvedimento del 19.12.2019 motivando come la causale "*stasi stagionale*" fosse invocabile solo da aziende con terreni, addette alla diretta coltivazione degli stessi e non da aziende classificabili come imprese senza terra, addette a lavorazioni di sistemazione e manutenzione di aree di verde, risultando sostanzialmente aziende di servizi;

- che ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui "*è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e attività connesse*", e che ha specificato che "*per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*", era irrilevante il possesso della terra ai fini della qualificazione di un'impresa come agricola;

riteneva che la Cooperativa ricorrente fosse classificabile come agricola perché, oltre a presentare un oggetto sociale "allargato", godeva delle agevolazioni costituite da tariffazione differenziata prevista per le cooperative agricole stabilita annualmente dalle apposite circolari di tariffazione agricola e di riduzione INAIL ai sensi art. 1 comma 128 L. 147/2013 nonché dell'agevolazione per territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) pari al 75% della contribuzione stabilita nelle apposite tabelle annuali di tariffazione. Inoltre, l'attività prevalente dichiarata era di tipo agricolo.

In particolare il primo giudice riteneva che la Cooperativa ricorrente fosse un'azienda agricola con attività prevalente di tipo agricolo caratterizzata dal necessario rispetto dei cicli agrari e delle stagioni e ostacolata, fino ad impedirla, dalle avversità atmosferiche e dal normale andamento delle stagioni -ad es. il taglio dell'erba o la cura del prato o del giardino altrui che non può essere fatto con pioggia, neve, temperature sotto zero ecc.- dovendo, quindi, rispettare periodi di forzata inattività del tutto incolpevole.

La tesi dell'INPS secondo cui la causale "*breve stasi stagionale*" è invocabile solo da imprese "con terreni", addette alla coltivazione diretta degli stessi e non anche da aziende che, seppure inquadrare come agricole, sono classificabili come

imprese “senza terra”, in quanto addette a lavorazioni del tipo “sistemazione e manutenzione di aree a verde”, risultando, sostanzialmente, aziende di servizi che, in caso di sospensione dell’attività lavorativa per avverse condizioni meteorologiche, possono chiedere solo l’intervento della Cisoa invocando e dimostrando la causale “intemperie stagionali”, secondo il primo giudice era infondata perché si scontra con l’inesistenza giuridica dell’azienda “senza terra” e con l’art. 8 L. 457/1972 per il quale ciò che rileva è la non imputabilità al datore di lavoro o ai dipendenti della causa della sospensione e non una prevedibilità della causa di sospensione né una sua superabilità tramite diverso impiego del personale.

INPS censura la sentenza con un unico articolato motivo con il quale innanzitutto sottolinea la natura di azienda di servizi della Cooperativa appellata, che si occupa, tra l’altro, di manutenzione di verde pubblico e che quindi non può essere equiparata ad un’azienda agricola che si occupa di produzione di generi ortofrutticoli.

Evidenzia poi che l’art. 8 L. 457/1972 prevede due causali: le “intemperie stagionali” e “altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori” che devono essere connesse al tipo di coltura praticato.

Le intemperie stagionali sono oggettive e facilmente verificabili, mentre le “altre cause”, in mancanza di un elenco tassativo, devono essere provate e verificate.

Nel caso in esame la Cooperativa appellata aveva richiamato la causale “breve stasi stagionale” pur avendo riconosciuto il motivo della sospensione nel sopraggiungere della stagione invernale e nell’abbassamento delle temperature, circostanze che rientrano nell’ambito della causale “intemperie stagionali”.

Insiste quindi per il rigetto delle domande formulate con il ricorso di primo grado.

Ha resistito la Cooperativa chiedendo il rigetto dell’appello.

Disposta con provvedimento del 15.9.2021 la trattazione della causa con scambio di note scritte, acquisite ed esaminate le note scritte di entrambe le parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L’appello è fondato per i motivi di seguito esplicitati.

L’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (titolo 11 - Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) *stabilisce che “Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all’art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell’anno.*

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda”.

Dalla Visura camerale ed in particolare dall’oggetto sociale risulta che la Cooperativa appellata ha scopo mutualistico, e si occupa di diverse attività, tra cui in maniera prevalente dell’attività di “manutenzione del verde pubblico e privato”. Inoltre non possiede terreni.

Con la circolare INPS n. 178/93 sono state previste in via esemplificativa alcune delle principali “altre cause” di cui all’art. 8 L. 8 agosto 1972, n. 457, tra cui la “breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in relazione all’ordinamento colturale dell’azienda ed alla consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuità di occupazione”.

Pertanto, come evidenziato dall’INPS, le aziende agricole, ai fini dell’integrabilità della causale per “breve stasi stagionale”, oltre a dimostrare la continuità dell’attività aziendale e ad indicare il numero complessivo dei lavoratori sospesi, devono descrivere in modo esaustivo le caratteristiche dell’ordinamento colturale cui sono adibite, in relazione alle quali risulta necessario sospendere l’attività lavorativa nel periodo per il quale è stato chiesto l’intervento di integrazione salariale. Conseguentemente la causale “breve stasi stagionale” risulta invocabile solo da imprese “con terreni”, perché è solo un’azienda “che lavora la terra” a poter sospendere o ridurre l’attività per le brevi stasi alle quali vanno incontro, in certi periodi dell’anno, le coltivazioni.

La stessa sentenza n. 3578/1986, citata dalla Cooperativa appellata, nel precisare che le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” sono quelle non collegabili alla volontà dei soggetti del rapporto di lavoro, individua le stesse nelle “stasi stagionali, esaurimento delle colture e simili”, quindi indipendenti dalle intemperie meteo.

La situazione delle aziende addette a lavorazioni del tipo “sistemazione e manutenzione di aree a verde”, come la Cooperativa appellata, è, invece, diversa, perché dette aziende possono avere necessità di sospendere in tutto o in parte le lavorazioni di manutenzione delle aree verdi, non per l’andamento colturale delle coltivazioni, ma perché nel periodo invernale le attività manutentive possono essere impedito o rese problematiche da eventi meteo sfavorevoli (la neve, la pioggia, il gelo, etc.). Per tali cause di sospensione dell’attività lavorativa è prevista la specifica causale “intemperie stagionali”.

In dette ipotesi l’ente deve verificare, tramite consultazione dei bollettini meteo rilasciati da enti certificati (ARPA, Aeronautica militare, etc.), che nelle giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le quali il datore di lavoro richiede la CISOA, l’evento si sia effettivamente verificato nella località ove erano in atto le lavorazioni e che tali eventi meteorologici siano stati di entità

sufficiente ad impedire le lavorazioni stesse.

Nel caso in esame invece la Cooperativa, pur non avendo colture e pur avendo riconosciuto nel sopraggiungere della stagione invernale e nell'abbassamento delle temperature il motivo della sospensione dell'attività di sistemazione del verde pubblico, ha richiamato la causale "breve stasi stagionale" che non dipende dalle intemperie meteo.

In ogni caso, la Cooperativa non ha provato le circostanze addotte a fondamento della domanda, formulando la domanda sulla base invece di una mera presunzione non corroborata dall'allegazione di un'attendibile previsione meteo.

Comunque, l'abbassamento delle temperature, come sopra evidenziato, non giustifica comunque la stasi stagionale.

Alla luce delle considerazioni svolte l'appello va accolto ed in riforma della sentenza impugnata vanno respinte le domande formulate con il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado vanno interamente compensate in ragione della novità e particolarità della questione trattata.

(Omissis)
